

TI_GERICHTE 14.2015.3 vom 15. April 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2015.3

FR: TI_GERICHTE 14.2015.3 du 15 avril 2015

IT: TI_GERICHTE 14.2015.3 del 15 aprile 2015

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di compensazione. Irricevibilità di nuovi documenti e di nuove allegazioni in sede di reclamo. Spese d'esecuzione

Erwägungen

E. 3

Nel reclamo la RE 1 asserisce che le parti avevano verbalmente concordato che la stessa, in qualità di conduttrice, avrebbe corrisposto la pigione in natura, in particolare fornendo gioielli e pietre preziose (da essa tra l'altro commerciati). A mente della reclamante, è per tale motivo che il contratto di locazione non prevedeva alcun deposito di garanzia e che la locatrice non avrebbe mai diffidato la conduttrice riguardo alle pigioni scoperte. In conclusione, quindi, l'escussa sostiene l'esistenza di una "reciproca compensazione dei rispettivi crediti (le pigioni, d'un lato, la fornitura di gioielli, dall'altro)" e chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell'istanza.

E. 4

In virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

E. 5

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 5.1

Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto. Se il contratto è di durata indeterminata, vale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2001.114 dell'8 febbraio 2002, consid. 3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

E. 5.2

Nella fattispecie il contratto di locazione concluso tra la CO 1 e la RE 1 il 1° settembre 2013, debitamente sottoscritto dall'escussa con effetto dal 1° gennaio 2014 per una durata indeterminata e per una pigione mensile di fr. 1'500.– (doc. E), costituisce di per sé – come rettamente accertato dal Giudice di pace – un valido titolo di rigetto dell'opposizione per le tre mensilità dal gennaio al marzo del 2014 (di complessivi fr. 4'500.–) oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2014, come richiesto dalla precedente. La decisione impugnata merita quindi conferma, a prescindere dal fatto che sulle spese esecutive e la tassa d'incasso non spettava al Giudice di pace di pronunciarsi bensì all'ufficio d'esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Non è però necessario riformare la decisione impugnata, poiché l'ufficio d'esecuzione, appunto, statuirà sulla questione nel corso dell'esecuzione senza essere vincolato da quanto deciso dal Giudice di pace.

E. 6

All'escusso incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82). Nel caso in rassegna, l'allegazione della reclamante secondo cui essa si sarebbe accordata con la CO 1 per il pagamento in natura della pigione (segnatamente con l'apporto di gioielli e diamanti) non può essere considerata perché, come visto (sopra consid. 1.3), è irricevibile. In ogni caso fosse stata anche ammissibile, la censura sarebbe comunque dovuta essere respinta, siccome la reclamante non ha reso verosimili le forniture da lei effettuate, l'elenco dei gioielli a suo dire forniti all'istante (doc. C) costituendo al riguardo una semplice allegazione di parte senz'alcun valore probante. In definitiva, il reclamo è infondato e come tale da respingere.

E. 7

Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Giudicatura di pace di Balerna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.